

Contestazione ai sensi dell'art. 126 bis in caso di dimostrazione di avvenuta comunicazione dei dati del conducente che ha commesso la violazione che prevede decurtazione di punti sulla patente di guida o di presentazione di ricorso sulla violazione prodromica

Si tratta dei casi in cui, a causa del mancato riscontro dell'avvenuta comunicazione dei dati del conducente che ha commesso la violazione da parte del proprietario del veicolo o di altro soggetto obbligato in solido ex art. 196 C.d.S. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, il Reparto Sanzioni, Contenzioso e Ruoli inoltra d'ufficio la sanzione stabilita dall'art. 126 bis, comma 2 C.d.S., a carico del proprietario o di altro obbligato in solido individuato ai sensi del predetto art.196.

Inoltre, la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione da parte del proprietario obbligato in solido è dovuta anche se è pendente un ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace avverso la sanzione originaria.

Tuttavia, se dal ricorso si evincono i dati del conducente, l'obbligo di comunicazione si ritiene soddisfatto, rimanendo fermo che la decurtazione dei punti dal documento di guida sarà effettuata solo dopo che sia stato, se del caso, respinto il ricorso e non siano più ammessi altri rimedi giurisdizionali.

Non sarà possibile procedere ad annullamento sulla base di copie o documenti che non forniscano riscontro della data certa, dovendo essere fornita la prova dell'ottemperanza all'intimazione entro i termini stabiliti.